



3° SETTORE URBANISTICA -S.U.A.P.

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 14/10/2021 – esecutivo dal 21/11/2021

SOMMARIO

Parte I.

Le forme del Commercio su Aree Pubbliche e relative autorizzazioni e comunicazioni

Capo 1 Tipologie di commercio su aree pubbliche

Art.1 finalità e definizioni

Art.2 tipologia e regime autorizzatorio

Art.3 autorizzazioni di durata inferiore ad un anno

Capo 2 Autorizzazioni pluriennali e comunicazioni di inizio attività

Art.4 disponibilità di aree pubbliche

Art.5 modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche di tipologia "A" Posteggi Isolati ed individuazione delle Aree”

Art.6 requisiti per il rilascio dell'autorizzazione (tipologie A e B) nei mercati;

Art.7 rilascio dell'autorizzazione comprensiva della concessione del suolo pubblico (tip. A e B)

Art.8 commercio in forma itinerante (tipologia C)

Art.9 iscrizione alla C.C.I.A.A

Art.10 orari di vendita, festività e deroghe

Art.11 subingresso

Art.12 commissione comunale

Capo 3 Fiere Mercati o Sagre e Manifestazioni

Art.13 requisiti e rilascio delle autorizzazioni

Art.14 graduatorie

Art.15 funzionamento delle fiere mercato

Capo 4 Autorizzazioni Stagionali e Temporanee

Art.16 finalità e limitazioni

Art.17 presentazione dei progetti

Art.18 rilascio dell'autorizzazione

Parte II.

Norme Generali di funzionamento dei Mercati

Art.19 commissioni di mercato

Art.20 dislocazione dei posteggi

Art.21 riserva di posteggi a favore dei produttori agricoli

Art.22 posteggi non occupati

Art.23 sostituzione di posteggio

Art.24 requisiti igienico sanitari

Art.25 durata della concessione del posteggio

Art.26 tasse comunali

Art.27 limitazioni all'utilizzo della concessione dei posteggi

Art.28 spostamento di luogo e di data dei mercati

Art.29 obblighi degli esercenti

Art.30 decadenza e revoca dell'autorizzazione

Art.31 conservazione del posteggio

Art.32 funzionamento dei mercati e divieti

Capo 5 Mercato Ittico

Art.33 finalità, definizioni e gestione

Art.34 tipologia e regime autorizzatorio

Art.35 riserva di posteggi a favore dei pescatori

Art.36 obblighi e divieti degli esercenti

Art.37 funzionamento del mercato e divieti

Capo 6 Mercato Ittico ed Agroalimentare

Art.38 finalità e gestione

Art.39 assegnazione dei posteggi

Capo 7 Mercato del Contadino

Art.40 obiettivi, finalità e definizioni

Art.41 gestione

Art.42 data e luogo di mercato

Art.43 ripartizione

Art.44 modalità di accreditamento delle aziende agricole regionali per partecipare al mercato

Art.45 selezione dei produttori – prodotti, supporti ed attività accessorie

Art.46 obblighi del concessionario

Art.47 divieti

Art.48 attrezzature

Art.49 rappresentanza

Art.50 merce al mercato

Art.50 bis

Art.51 sanzioni

Capo 8 Controlli e Sanzioni

Art.52 vigilanza e controllo

Art.53 sanzioni

Art.54 norme e disposizioni finali

PARTE I

LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

CAPO 1

TIPOLOGIE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, così come previsto dal comma 4-ter dell'art.181 D.L. n.34/2020 convertito con la L.77/2020 e ss.mm.ii., disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dai Decreti legislativi 31 marzo 1998, n.114 e ss.mm.ii., 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii, dalle Leggi Regionali marzo 1995. n.18 e ss.mm.ii, 8 gennaio 1996, n.2 e ss.mm.ii. e 22 dicembre 1999, n.28 e ss.mm.ii.

2. Per “commercio su aree pubbliche” si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte (art.1, c.1 L.R. 18/95 e ss.mm.ii).

3. Per “aree pubbliche” si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico (art.1, c.4, lett. b) L.R. 18/95 e ss.mm.ii).

4. Per “commercio al dettaglio” si intende l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende su aree pubbliche direttamente al consumatore finale;

5. Per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività (art.1, c.4, lett c) L.R. 18/95 e ss.mm.ii.).

6. Per “mercato” si intende l'area pubblica, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi.

7. Per “posteggio isolato”, si intende il posteggio situato in area pubblica, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale.

Art. 2

Tipologia e Regime autorizzatorio

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (c.2 lett. a) art.1 L.R. n.18/95 e ss.mm.ii.), nel seguito definito "Commercio di tipologia A");

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (c.2 lett. b) art. 1 L.R. n.18/95 e ss.mm.ii.), nel seguito definito "commercio di tipologia B");

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (c.2 lett. c- art. 1 L.R. n.18/95 e ss.mm.ii., nel seguito definito "commercio di tipologia C");

2. E' previsto il rilascio di una autorizzazione/SCIA, da parte dell'amministrazione comunale nel cui comune ha sede l'attività.
3. La concessione del posteggio di cui alle tipologie A e B sarà assegnata tramite bando pubblico.

Art. 3

Autorizzazioni di durata inferiore ad un anno

1. Il Comune può rilasciare, nel corso dell'anno solare, autorizzazioni temporanee o stagionali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appositamente individuate;

2. Tali autorizzazioni possono riguardare:

a) Fiere - Mercato o Sagre;

b) altre attività commerciali temporanee.

2a. Per "Fiera - Mercato" o "Sagra" si intende l'afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività anche locali, e sono istituite dal Comune con Delibera di Giunta Comunale.

2b. Altre attività commerciali temporanee possono essere autorizzate a seguito di presentazione di appositi progetti predisposti da soggetti organizzatori pubblici e privati. Si definiscono stagionali le autorizzazioni di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, mentre le autorizzazioni temporanee hanno durata non superiore a 59 giorni nell'anno solare.

CAPO 2

AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI E COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'

Art.4

Disponibilità di Aree Pubbliche

1. La disponibilità delle aree si ha nei seguenti casi:

• **per il commercio di tipologia A:**

- nei casi in cui il posteggio risulti esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/95 e ss.mm.ii. ;
- cessazioni di attività;
- revoche e decadenze di autorizzazioni;
- nuova individuazione di posteggi disponibili risultanti dal Piano delle Aree Pubbliche di tipologia A che sono approvati con Delibera del Consiglio Comunale.

• **per il commercio di tipologia B:**

- nei casi in cui il posteggio risulti esistente alla data di entrata in vigore della L.R.18/95 e ss.mm.ii.; - individuazione di nuove aree da parte dell'Organo Consiliare, anche in forma di ampliamento di aree di mercato esistenti;
- cessazioni di attività;
- revoche e decadenze di autorizzazioni.

2. Nel caso di istituzione di un nuovo mercato il provvedimento istitutivo dovrà individuarne l'esatta ubicazione, la giornata di svolgimento, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e, se previsti, definire il numero di quelli riservati anche a specifiche categorie.

3. La planimetria di ciascuno dei mercati istituiti dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata presso l'ufficio competente del Comune di Trapani. Dovrà, inoltre essere corredata dalle relazioni o schede tecniche relative, e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

4. L'individuazione di nuove aree, così come la revisione di quelle esistenti, per le attività non itineranti, dovrà comunque essere effettuata sulla base delle caratteristiche economiche del

territorio anche con riferimento a zone (es. quartieri, frazioni etc.) garantendone un equilibrio con le installazioni commerciali su aree private e le altre forme di distribuzione.

Art. 5

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche di tipologia "A Posteggi Isolati" ed individuazione delle Aree

1. L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie "A – posteggi isolati" è subordinata all'autorizzazione del Comune previa selezione tramite bando pubblico.

2. Al di fuori delle aree mercatali appositamente definite e costituite, i posteggi isolati di cui al superiore comma sono concessi agli operatori commerciali in possesso dei requisiti previsti di legge. Le aree dei posteggi isolati sono individuate nell'allegata planimetria (All. 3).

3. La concessione del suolo pubblico per la tipologia di cui al presente articolo sarà rilasciata solo se la vendita avviene in apposite strutture da realizzarsi (es. chioschi o banconi). L'Amministrazione Comunale può definire apposite linee tecniche funzionali acquisendo nei casi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza o di altri Enti competenti.

Le strutture dovranno essere collocate entro lo spazio concesso e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella relativa autorizzazione.

4. L'interessato dovrà presentare apposito progetto conforme alle norme previste in materia ed in particolare a quelle previste dal vigente regolamento urbanistico e alle linee tecniche funzionali sopra citate definite dall'Amministrazione Comunale.

Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità previste dalle legge e con le attrezzature necessarie atte a garantire sia la protezione degli stessi da contaminazione esterne sia la conservazione in maniera adeguata, in rapporto alla natura e alle loro caratteristiche. E' fatto obbligo, altresì, del rispetto delle ordinanze ministeriali e dei decreti assessoriali in materia alimentare per il commercio su aree pubbliche.

L'inizio dell'attività di vendita dovrà essere preceduta dalla notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004 e ss.mm.ii.

Art. 6

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione (tipologie A e B) nei mercati

1. Le nuove autorizzazioni o/e posteggi resi disponibili saranno assegnate tramite bando pubblico.

2. Nella prima assegnazione dei posteggi fissi è data la precedenza a:

a) agli assegnatari dei posteggi di cui all'art. 15 della L.R. n.18/95 e ss.mm.ii. *“in caso di eliminazione del posteggio, il comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore”*;

b) ai titolari di autorizzazioni di cui all'art.1 comma 2 lettera c) della L.R. n°18/95 *“su qualsiasi area, purché in forma itinerante”*.

Ai fini dell'applicazione di cui ai superiori punti a e b, sono individuati i criteri di priorità in funzione della maggiore professionalità acquisita, valutabile all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

3. I posteggi sono occupati da operatori in possesso di regolare titolo e dei requisiti previsti dalla legge nonché di SCIA Sanitaria (Reg. CE N. 852/2004 e ss.mm.ii.).

4. La domanda di partecipazione al bando unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere inviata al SUAP del Comune di Trapani.

Le domande di partecipazione al bando saranno esaminate da una Commissione nominata dal Sindaco e composta dal Dirigente Suap o suo delegato, dal Dirigente di P.M. o suo delegato, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici o suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Suap.

5. Il richiedente e/o procuratore nella domanda deve dichiarare almeno i seguenti dati:

a. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., indirizzo email e pec, recapito telefonico, ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;

b. il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 e ss.mm.ii. richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28 e ss.mm.ii. e nel caso di società, tutti i componenti devono sottoscrivere il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 2 del D.P.R. n.252/98;

c. il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 c.3 della L.R. n.28/99 e ss.mm.ii. (solo per il settore alimentare);

d. nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia, la commercializzazione dei prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.

e) dichiarazione estrema del permesso di soggiorno (per gli extracomunitari);

f) dichiarazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscale.

6. La domanda inoltre deve contenere le seguenti indicazioni: la tipologia della struttura che si intende utilizzare per lo svolgimento dell'attività (chiosco, bancone o altro).

Art. 7

Rilascio dell'autorizzazione comprensiva della concessione del suolo pubblico (tip. A e B)

1. Esaminate le domande per l'assegnazione dei nuovi posteggi, sulla base dei posti disponibili, si procederà al rilascio di un'unica autorizzazione abilitante che comprenda l'utilizzo del posteggio, il commercio e quant'altro eventualmente necessario per particolari utilizzi. La predetta autorizzazione contiene le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario.

2. L'intestatario dell'Autorizzazione al commercio su area pubblica deve:

a) esporre in maniera visibile il proprio titolo autorizzatorio con relativa foto di riconoscimento;

b) effettuare deposito cauzionale o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia delle obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, nella misura fissata dalla Giunta Municipale;

3. Nell'ambito dello stesso mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale limite, ai sensi dell'art.13 c.5 della L.R. n.18/95 e ss.mm.ii., non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. n.18/95 e ss.mm.ii.) , erano titolari di più posteggi nello stesso mercato. Tale deroga si applica, anche, a società o cooperative cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

Art. 8

Commercio in forma itinerante (tipologia C)

1. Ai sensi dell'art.5 della L.R. n.6/2021 e ss.mm.ii., l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, così come definito dalla legge regionale 1 marzo 1995, n.18 e ss.mm.ii. è soggetto a

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019 n.7, da presentare al SUAP.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento su qualsiasi area pubblica non interdetta dall'Amministrazione Comunale.

3. Nella SCIA di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di onorabilità di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 dell'art.71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dei requisiti professionali di cui ai commi 6 e 6 bis dell'art.71 del D.Lgs n.59/2010. e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, destinati all'alimentazione umana.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa fornendo espressamente i dati della Carta di Circolazione da allegare in copia alla SCIA.

5. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

- a) all'esercizio dell'attività in tutti i Comuni della Regione;
- b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati;
- c) alla partecipazione alle fiere.

6. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed i produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, non possono sostare nella stessa porzione di suolo pubblico per più di **due ore**.

7. Le soste dello stesso operatore possono essere effettuate in punti che distano fra di loro almeno 500 metri. Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare più volte la stessa porzione di suolo pubblico. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l'attività di commercio su area pubblica di tipologia A.

8. Le attività di commercio in forma itinerante sono vietate entro la distanza di 500 metri pedonali dal limite dell'area in cui si svolge un mercato settimanale, e solo per il periodo di effettuazione dello stesso.

9. Le soste sono in ogni caso soggette al rispetto delle norme del Codice della strada. Il Sindaco può stabilire limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.

10. E' fatto divieto assoluto di esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo C nell'area evidenziate in blu nell'allegata planimetria (All. 3) e nelle seguenti Vie:

- Viale Regina Elena;
- Piazza Garibaldi;
- Via A.Staiti;
- Via Avv. Palmeri;
- Via Spalti;
- Via Pallante;
- Via Mazzini;
- Piazza Umberto;
- Perimetro viario Villa Margherita;
- Lungomare Dante Alighieri;
- Via G. B. Fardella entrambe le direzioni;
- Corso P. Mattarella entrambe le direzioni
- Via Conte Agostino Pepoli;

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili (es. eventi religiosi etc.) e/o di periodi stagionali con refluenze sull'attività turistica, il Sindaco, sentito il Comando di P.M., può consentire deroghe ai divieti di cui sopra.

Art. 9

Iscrizione alla C.C.I.A.A.

1. Il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto all'iscrizione alla C.C.I.A.A. entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

Art. 10

Orari di vendita, festività e deroghe

1. Per il commercio di tipologia A e B, l'orario di attività viene stabilito in funzione delle caratteristiche di ciascun mercato, *fiera o sagra*, o in relazione a specifiche strategie dell'amministrazione circa la razionalizzazione e la regolamentazione *degli stessi*. Il Sindaco, sentito il Comando di P.M, nonché le associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori impartisce all'Ufficio competente le opportune direttive per la definizione dell'orario di attività, anche diversificandolo, ove ritenuto opportuno, per singoli mercati.

2. Il Servizio competente, individuate preliminarmente, con riferimento all'anno successivo, le date in cui festività civili o religiose coincidono con giorni di svolgimento di mercati settimanali, programma con periodicità annuale, e con il supporto degli altri uffici dell'amministrazione e degli enti che a diverso titolo concorrono alla gestione degli stessi, l'anticipazione dello svolgimento dei mercati alle domeniche precedenti le festività.

In casi straordinari, o in concomitanza di eventi che possono interferire con lo svolgimento del mercato, possono essere stabiliti per motivi di opportunità, e con efficacia limitata ad una singola giornata, una diversa data, o un diverso orario, o il divieto di svolgimento del mercato.

3. In caso di inottemperanza alla previsione di cui al precedente comma, saranno applicate le sanzioni di cui ai cc. 3, 4 e 5 dell'art. 51 del presente regolamento.

Art. 11

Subingresso

1. Per subingresso si intende il trasferimento dell'attività da un soggetto ad altro soggetto sia per atto tra vivi (cessione di azienda, affitto, donazione) sia per causa di morte (successione) e si applicano le stesse norme del commercio fisso nonché quanto disposto dall'art.16 della L.R. n.18/95 e ss.mm.ii. e dall'art.29 c.3 della L. n.28/99 e ss.mm.ii.

2. Il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono dare comunicazione (SCIA) all'ufficio competente dell'amministrazione (SUAP), dell'avvenuta cessione dell'azienda (o del ramo di azienda) e della conseguente attivazione dell'esercizio da parte del subentrante, secondo la vigente normativa in materia di comunicazione di inizio attività.

3. Il subentrante deve inoltre dichiarare la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

Art. 12

Commissione Comunale

E' istituita nel Comune una Commissione per il Commercio su aree pubbliche nominata dal Sindaco secondo quanto previsto dall'art.7 della L. 18/95 e ss.mm.ii.

CAPO 3

FIERE MERCATO 0 SAGRE E MANIFESTAZIONI

Art. 13

Requisiti e rilascio delle autorizzazioni

1. Le Fiere-Mercato, sagre o manifestazioni, sono gestite dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale ed eventualmente l'erogazione di servizi aggiuntivi quali, i servizi informazioni, bus navetta, ecc., salvo che non si proceda, all'affidamento a soggetto esterno.

2. La concessione dei posteggi, nelle fiere-mercato, Sagre o manifestazioni ha validità solo per i giorni in cui si svolge l'evento, ed esclusivamente per le aree in esse individuate come posteggi.

3. Una parte dell'area della fiera-mercato o, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area ad esse destinata, può essere utilizzata per consentire l'attività di vendita esclusivamente per determinate specializzazioni merceologiche.

4. Nella pratica sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione), il richiedente/procuratore deve dichiarare almeno i seguenti dati:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., recapito telefonico, indirizzo email, pec, ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;

b) di svolgere attività di commercio in forma itinerante, se ha già presentato la relativa comunicazione di inizio attività, o di essere titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

c) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 cc. 2 e 4 del D.Lgs. n.114/98 e ss.mm.ii. e richiamati dall'art.3 c.2 della L.R. n.28/99 e ss.mm.ii. (come previsto dall'art.2 del D. P.R. n.252/98 e ss.mm.ii.);

d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 c.3 della L.R. n.28/99 e ss.mm.ii.(solo per il settore alimentare);

e) nel caso di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalle normative di settore possesso di autorizzazione/SCIA Sanitaria (previsto dal Regolamento n.852/04 CE e ss.mm.ii.);

f) di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso;

g) la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.

Art. 14

Graduatorie

1. Hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti commercio di tipologia C e, fra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera mercato di che trattasi, purché sia stato regolare nelle edizioni precedenti con i versamenti delle tasse.

2. In caso di subingresso, il titolo di precedenza viene trasferito all'esercente subentrato.

3. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nelle fiere-mercato, gli stessi potranno essere assegnati a qualunque operatore che ne faccia richiesta, munito di una qualsiasi autorizzazione o comunicazione di inizio attività per il commercio, secondo il seguente criterio di priorità:

a) più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;

b) commerciante che ha iniziato per primo l'attività comprovata dalla anzianità di iscrizione al registro imprese;

c) sorteggio.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della fiera.

5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli precedentemente esclusi, sempre che presente.

6. Gli operatori che hanno titolo anche se non presenti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini della riassegnazione del posteggio.

7. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere dall'eventualità che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

Art. 15

Funzionamento delle fiere mercato

1. Valgono per le fiere mercato, in quanto applicabili, le norme generali di funzionamento dei mercati di cui alla parte II del presente regolamento.

CAPO 4

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Art. 16

Finalità e limitazioni

1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono rilasciate per periodi inferiori ad un anno, in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia o specializzazione merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

2. Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.

3. Le attività commerciali stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a validità pluriennale.

4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate tipologie merceologiche, affinché l'esercizio delle attività sia compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

5. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dall'amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Art. 17

Presentazione dei progetti

1. Condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte di soggetti privati o pubblici, o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti.

2. I soggetti privati organizzatori possono essere imprese o consorzi di imprese operanti nel settore del commercio, e associazioni senza fini di lucro. Il progetto deve essere presentato al SUAP almeno

90 giorni prima della data di inizio della manifestazione il progetto deve contenere come documentazione di base la relazione descrittiva del progetto da attuare, dalla quale si evincano:

- a) le finalità dell'iniziativa;
- b) gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- c) le modalità di organizzazione delle aree di vendita, con l'indicazione di quanto è necessario per l'esercizio delle attività (strutture, impianti, servizi);
- d) rilievo planimetrico in scala 1:1000, a firma di un tecnico abilitato, dell'area pubblica interessata dal progetto;
- e) rilievo fotografico dell'area con particolare riferimento agli assi stradali adiacenti;
- f) dichiarazione di impegno ad installare ed utilizzare impianti elettrici conformi alla L. 46/90 e ss.mm.ii.;
- g) dichiarazione di impegno a stipulare idoneo contratto di noleggio e pulizia dei W.C. chimici (uomo, donna, portatore di handicap), in numero idoneo alle dimensioni dell'iniziativa, ed al potenziale afflusso di pubblico come stimato nella relazione esplicativa.

3. Rimane nella facoltà dell'amministrazione richiedere, dopo l'acquisizione del progetto, ogni altra eventuale documentazione concernente l'identità e l'attività del soggetto organizzatore (atto costitutivo, iscrizione al registro delle imprese, contratto consortile, ecc.).

4. E' in ogni caso onere dell'ufficio competente acquisire eventuali nulla-osta da parte di altri uffici, nonché di quelli dell'amministrazione comunale.

Art. 18

Rilascio dell'autorizzazione

1. Verificata l'accogliibilità, del progetto, anche sotto il profilo dell'opportunità con l'Amministrazione Comunale, l'Ufficio competente dell'Amministrazione procederà ad acquisire dal soggetto organizzatore, ai fini del rilascio del Provvedimento, l'elenco degli operatori per i quali si richiede l'ammissione comprendente almeno i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o Partita IVA, recapito telefonico, indirizzo email, pec, ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo.

2. L'elenco di cui al precedente comma dovrà inoltre essere accompagnato, per ciascun operatore, dalla fotocopia del documento di riconoscimento e dalle dichiarazioni redatte e sottoscritte ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. (norme in materia di autocertificazione) relative:

- a) al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 cc. 2 e 4 del D.Lgs. n.114/98 e ss.mm.ii. e richiamati dall'art. 3 c. 2 della L.R. 22/12/1999 n.28 e ss.mm.ii. e D.P.R. n.252/98 e ss.mm.ii.;
- b) al possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 c.3 della L.R. n. 28/99 e ss.mm.ii.(solo per il settore alimentare);
- c) nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, al numero di iscrizione al registro esercenti il commercio e al possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalle specifiche norme di settore;
- d) all'eventuale commercializzazione di prodotti alimentari non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.

PARTE II

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Art. 19

Commissione di mercato

1. Ai sensi dell'art.8 ter della L.R. n.18/95 e ss.mm.ii., presso ogni mercato è istituita una commissione avente la composizione di cui allo stesso art.8 ter.
2. E' compito dell'amministrazione comunale, attraverso l'ufficio competente per materia, coordinare le operazioni relative alle elezioni.

3. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento *del mercato* e presso la sede dello stesso.
4. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
5. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
6. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
7. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
8. Le riunioni della commissione saranno valide se è presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano l'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata via Pec aziendale ai membri della commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso il locale dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

Art. 20

Dislocazione posteggi

1. La dislocazione ed il numero dei posteggi sarà determinata con provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio, sentita la commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/1995 e ss.mm.ii.
2. Acquisito il parere della commissione di mercato, il Dirigente responsabile del Servizio potrà trasferire in zona diversa, ma sempre all'interno dell'area del mercato, uno o più posteggi per esigenze di carattere igienico-sanitario, ovvero ai fini di sicurezza.

Art. 21

Riserva di posteggi a favore di produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge n.59/1963 e ss.mm.ii., o presentata la comunicazione di inizio attività ai sensi del D.Lgs. n.228/2001 e ss.mm.ii.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 (nel caso dei mercati settimanali, non inferiori a 10 giorni e non superiori a 30).
3. L'assegnazione di posteggi mediante concessione giornaliera, sia all'interno di un mercato sia nel resto del territorio comunale, avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 e ss.mm.ii., o presentata la comunicazione di inizio attività ai sensi del D.Lgs. n.228/2001 e ss.mm.ii.;
 - sorteggio.

4. L'assegnazione dei posteggi a favore dei produttori agricoli di cui al presente articolo non si applica al mercato ittico al chiuso.

Art. 22

Posteggi non occupati

1. L'assegnazione dei posteggi all'interno dei mercati settimanali (tipologia B), non occupati dai titolari entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita (08:00), avviene a sorteggio, secondo le modalità previste dall'art.8, c.7, della L. R. n.18/1995 e ss.mm.ii.

2. Il sorteggio è riservato agli esercenti il commercio in forma itinerante che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale comunale o *Polizia Locale* addetto entro l'ora d'inizio della vendita, e per poter partecipare al sorteggio devono esibire copia della comunicazione d'inizio attività e un valido documento di riconoscimento.

3. Il sorteggio deve essere effettuato da un rappresentante dell'amministrazione comunale, eventualmente in presenza di un rappresentante di categoria o suo delegato, e di due componenti la commissione di mercato o, in assenza di questi ultimi, da due operatori regolarmente autorizzati nel mercato. Verificati i posteggi non occupati si procede al sorteggio tenendo eventualmente conto, nei mercati in cui risultino distinte le aree in settori alimentare e non alimentare, del settore merceologico in cui operano i partecipanti al sorteggio, *laddove rimangono posti non assegnati, quelli confinanti con altro settore merceologico, possono essere assegnati a quest'ultimo (come previsto dalla normativa vigente)*

Art. 23

Sostituzione di posteggio

1. In caso di eliminazione di posteggi, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area per quanto possibile conforme alla scelta dell'operatore (art. 15 L.R. n.18/1995 e ss.mm.ii.).

2. Nell'eventualità che risultino disponibilità di posteggio all'interno di un mercato, il titolare di un posteggio potrà avanzare richiesta di sostituzione dello stesso. Il predetto cambio ha priorità rispetto all'assegnazione del posteggio a nuovi richiedenti.

3. Sono ammessi i cambi di posteggi contestuali tra due operatori, fermo restando le predette limitazioni, e sempreché siano preceduti da apposita autorizzazione. E' vietato agli operatori lo scambio giornaliero di posteggio, o comunque l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnatogli.

Art. 24

Requisiti igienico sanitari

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande (previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2002 e dal Regolamento CE n. 852/04 e s.m.i. e ss.mm.ii.).

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. E' fatto obbligo del rispetto delle Ordinanze Ministeriali nonché dei Decreti Assessoriali vigenti in materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero dei Trasporti e/o dall'Assessorato Regionale.

4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete

idrica, fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche idonee.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche idonee.

6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere consentito nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esse contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 25

Durata della concessione del posteggio

1. La durata della concessione del posteggio è fissata secondo le norme di legge in materia a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore ed i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. La concessione può essere rinnovata.

Art. 26

Tasse comunali

1. L'utilizzo delle aree destinate al commercio è soggetto al pagamento del contributo stabilito con delibera della Giunta Comunale.

2. Per ciascun posteggio sarà stabilito una quota a titolo di contributo per i servizi accessori effettivamente resi dal Comune (quali acqua, servizi igienici, pulizia ed ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti etc).

Art. 27

Limitazioni all'utilizzo della concessione dei posteggi

1. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

2. Il divieto di cui al comma precedente, ai sensi dell'art.13 c.5 della L. R. n.18/1995 e ss.mm.ii., non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 e ss.mm.ii.(data di entrata in vigore della L.R. n.18/95 e ss.mm.ii.), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato.

3. Il titolare della autorizzazione ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti del settore merceologico oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di legge in genere, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 28

Spostamento di luogo e di data dei mercati

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, lo spostamento di luogo, e/o di data di svolgimento delle operazioni di mercato, è deliberato dal Consiglio Comunale.

2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione comunale da pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima ed in ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

3. Con provvedimento del Sindaco può essere deciso lo spostamento temporaneo/sospensione di luogo di un mercato per motivi di pubblico interesse, al fine di:

- a) provvedere alla realizzazione di interventi di manutenzione che interessino strade, piazze, impianti (rifacimenti, sostituzioni, ecc.);
- b) evitare crolli e smottamenti;
- c) assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica etc;
- d) assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dal mercato da parte dei veicoli di soccorso.
- e) assicurare ogni ulteriore condizione di igiene, sanità e sicurezza pubblica.

Art. 29

Obblighi degli esercenti

1. Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico, mediante cartello affisso alla struttura di vendita, in posizione ben visibile dati identificativi dell'azienda, (ditta o ragione sociale, numero dell'autorizzazione con data di rilascio e data di scadenza, numero di partiva IVA, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., generalità complete di eventuali addetti alla vendita, ricevuta di pagamento del contributo comunale).
2. Gli esercenti devono mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti secondo quanto espressamente stabilito in tema di raccolta differenziata, a tal fine, e per agevolare il servizio di pulizia dell'area, è fatto obbligo agli stessi di dotarsi di idonei contenitori per i rifiuti, in tutti i casi nei quali non siano disponibili, o utilizzabili, materiali ed attrezzature forniti dall'azienda preposta al servizio di pulizia. Nei casi in cui quest'ultima abbia collocato, presso il mercato, contenitori per la raccolta differenziata di imballaggi, di rifiuti organici o di altri materiali, è fatto obbligo agli operatori commerciali di servirsi di tali contenitori per il conferimento delle relative categorie di rifiuti.
3. Ciascun esercente risponde personalmente delle condizioni del posteggio assegnatogli, con specifico riferimento allo stato d'igiene del medesimo. Pertanto risponderà di eventuali rifiuti rinvenuti all'atto dei controlli all'interno dell'area, a prescindere dalla provenienza e tipologia dei medesimi.
4. Gli operatori sono inoltre tenuti a:
 - a) tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita;
 - b) tenere ben visibili al pubblico le bilance per la pesatura dei prodotti, nel caso di vendita di prodotti alimentari;
 - c) rispettare gli orari di vendita;
 - d) comunicare al SUAP o agli operatori incaricati della vigilanza, l'assenza o l'impedimento dal posto di lavoro;

Art. 30

Decadenza e Revoca dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 3 c.1 della L.R. n.18/95 e ss.mm.ii., si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda, salvo proroga nei casi di comprovata necessità.
2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta dal Settore competente al rilascio delle autorizzazioni. L'autorizzazione è revocata nei casi di decadenza della concessione del posteggio, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 18/95 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 della Legge medesima, ovvero:
 - a) quando l'operatore non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre mesi per anno solare, nel caso di autorizzazione di tipo B, ovvero ad 1/4 del periodo complessivo nel caso di autorizzazione stagionale;
 - b) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto delle prescrizioni relative all'occupazione del posteggio.
3. L'autorizzazione è revocata altresì per il mancato pagamento di due annualità consecutive del contributo comunale nei termini previsti.

4. L'Ufficio comunale competente, accertati i presupposti di cui sopra, comunica immediatamente all'interessato la revoca dell'autorizzazione.

5. Gli assegnatari di posteggio che incorrono nella decadenza della concessione, non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

6. L'amministrazione comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, viabilità e sicurezza senza alcun onere per il Comune; in tal caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio, ai sensi dell'art.8 c.11 L.R. n.18/1995 e ss.mm.ii., da reperire prioritariamente tra i posteggi non ancora assegnati e per i quali non sia stata presentata alcuna istanza di autorizzazione, ovvero mediante istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato.

7. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di Polizia Stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse o comunque impartite dalla Polizia Locale.

8. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

9. Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine, non superiore a gg.15, entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine, il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio a spese del concessionario inadempiente.

Art. 31

Conservazione del posteggio

1. L'operatore che per periodi prolungati non ha utilizzato il posteggio per motivi giustificati e tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.

2. I casi in cui l'assenza del titolare dall'esercizio dell'attività è giustificata sono:

- a) gravidanza e puerperio;
- b) malattie ed infortuni;
- c) ferie non superiori ad un mese per anno solare;
- d) cariche elettive o sindacali;

e) per i produttori agricoli, gli eventi straordinari, naturali che determinano gravi conseguenze alla propria produzione.

3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

4. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare, per tutta la durata dell'assenza dello stesso, è messo a sorteggio e sarà assegnato prioritariamente, per la durata del periodo di non utilizzazione ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 L.R. comma 2 lett. c) della L. 18/95 e ss.mm.ii. e fra questi a chi ha più alto numero di presenze all'interno del Mercato.

Art. 32

Funzionamento dei mercati e divieti

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale ed eventualmente l'erogazione di servizi aggiuntivi, quali i servizi informazioni, bus navetta, ecc., salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
3. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
4. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
- 5 L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata dall'ufficio competente non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio;
6. L'operatore commerciale deve operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati nonché alle procedure dell'autocontrollo dell'igiene;

Capo 5

MERCATO ITTICO

Art. 33

Finalità, Definizioni e Gestione

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato Ittico al dettaglio sito in Via C. Colombo, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali n.18 del 1° marzo 1995 e ss.mm.ii. e D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii..
 2. La gestione del mercato potrà essere assunta direttamente dal Comune ovvero affidata in gestione ad associazione, società e/o cooperativa, anche raggruppati in ATI di pescatori nonché in subordine da imprese qualificate, da selezionare con apposito bando pubblico.
- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definiscono:
- a) “prodotti ittici”: i prodotti della pesca quali pesci, crostacei, molluschi;
 - b) “imprenditore ittico”: il titolare di licenza di pesca di cui all'art.4 D.Lgs 26/05/2004 n.153 e ss.mm.ii. , che esercita professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse;
 - c) “rigattiere” colui che acquista i prodotti ittici nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e li rivende.

Art. 34

Tipologia e Regime Autorizzatorio

1. Il commercio all'interno del Mercato Ittico può essere svolto per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzato quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come definito all'art. 1 c.2 lett.a) L.R. 18/95) nel seguito definito “Commercio di Tipologia A”.

Art. 35

Riserva di posteggi a favore dei pescatori

1. L'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno del mercato, avverrà' mediante bando pubblico, con le modalità' previste dal presente Regolamento, agli operatori della pesca regolarmente iscritti alla camera di commercio.
2. Fatti salvi i diritti di cui al precedente art 6, comma 2, lettera a, nell'assegnazione dei posteggi sarà data priorità ai pescatori singoli o associati, che vendono i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività'. In assenza di istanze o posti vacanti, l'assegnazione sarà estesa anche ai rigattieri.
3. Nelle more della predisposizione del bando, in via transitoria sono possibili ipotesi di collaborazione pubbliche e private per la gestione del mercato.

Art. 36

Obblighi e divieti degli esercenti

I venditori di prodotti ittici oltre agli obblighi di cui all'art.29 del presente Regolamento sono tenuti a munirsi di idoneo contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali per la vendita di prodotti ittici;

1. Nell'area adibita è vietato compiere atti che possono compromettere la sicurezza, la quiete, l'ordine, il decoro e danneggiare le installazioni.
2. I venditori di prodotti ittici hanno l'obbligo di tenere costantemente puliti gli abiti, i banchi, gli strumenti di peso e misura e di osservare tutte le disposizioni in materia di igiene e la disciplina del mercato.
3. Ultimata la vendita, tutti i banchi dovranno essere ripuliti e le merci deperibili invendute trasportate in appositi privati locali di conservazione qualora non insistono idonei locali in sito.
4. I venditori hanno l'obbligo di tenere costantemente pulito il proprio posto di vendita e la zona circostante, raccogliendo le immondizie e collaborando alla pulizia e al lavaggio del mercato.
5. In modo particolare è vietato:
 - a) ingombrare in qualsiasi modo con merci, attrezzi ed altri oggetti, gli spazi destinati alla circolazione interna;
 - b) esporre le merci al di fuori del banco di vendita ed a diretto contatto col suolo;
 - c) effettuare operazioni di vendita delle merci al di fuori del punto di vendita assegnato;
 - d) provvedere alla lavorazione del pesce ed altro o compiere qualunque azione che possa lordare i passanti o urtarne la sensibilità' fuori dagli spazi appositamente autorizzati.

Art. 37

Funzionamento del Mercato e Divieti

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura eventualmente l'espletamento delle attività' di carattere istituzionale e l'erogazione di servizi aggiuntivi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno a cura degli stessi esercenti del mercato.
2. Le operazioni di carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività' di vendita all'interno del mercato.
3. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed opportunamente numerata e delimitata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili.

4. E' vietato mantenere nel posteggio i propri veicoli siano essi attrezzati o meno per l'attivita' di vendita e occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.

5.L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata dall'ufficio competente non potra' essere computata ai fini della decadenza della concessione del posteggio.

Capo 6

MERCATO ITTICO ED AGROALIMENTARE

Art.38

Finalità e Gestione

Per il mercato ittico ed agroalimentare all'aperto sito in Via C. Colombo si applicano le norme previste dal presente regolamento per siffatte tipologie (Commercio di Tipologia A).

La gestione del mercato potrà essere assunta direttamente dal Comune ovvero affidata in gestione a consorzi di tutela, Flag, Gal associazioni (Slow food, Strada del vino, Strada dei sapori, ecc) nonchè in subordine ad imprese qualificate da selezionare con apposito bando pubblico.

Art. 39

Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno del mercato, avverrà mediante bando pubblico, con le modalità previste dal presente Regolamento, secondo la seguente priorità:

1. Pescatori singoli o associati, che vendono i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività di cui all'art.35 del presente regolamento, ai quali non sia stato assegnato alcun posteggio per indisponibilità all'interno del mercato ittico al chiuso di Via C. Colombo;
2. Rigattieri di cui alla definizione dell'art.33 comma 2 lettera c) del presente regolamento;
3. Venditori di crudità;
4. Venditori di prodotti di filiera;
5. Venditori prodotti ortofrutta tipici.

Per i venditori di cui ai punti 3 e 4 è prevista anche la preparazione e la somministrazione non assistita dei prodotti offerti, nel rispetto delle norme che regolamentano la materia.

Capo 7

IL MERCATO DEL CONTADINO

Art. 40

Obiettivi, Finalità e Definizioni

Le presenti norme disciplinano il funzionamento del mercato del contadino di Lungomare Dante Alighieri presso l'immobile denominato "Giardino d'Inverno".

Il Mercato del Contadino è identificato per la territorialità delle produzioni, standard di qualità, ruolo attivo del produttore, progettualità collettiva, animazione e comunicazione, e con l'obiettivo di favorire la conoscenza diretta delle produzioni locali di qualità, creare opportunità per le piccole produzioni e per i produttori, promuovere l'incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo, promuovere il coinvolgimento tra l'ente pubblico e gli operatori privati, sperimentare forme innovative di gestione del progetto attraverso l'autorganizzazione da parte dei produttori con la vendita al pubblico, dei prodotti locali, ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, così come modificato dal D.Lgs.18/5/2001 n.228 e ss.mm.ii., dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 28 dicembre 2007, iscritti al registro imprese di cui all'art.8 della L. 580/93 e ss.mm.ii. in terreni ubicati nel Comune di Trapani e confinanti.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si riporta l'art. 2135 del Codice Civile così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n.228/2001 che definisce:

- 1 E' imprenditore agricolo** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- 2 Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali** si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

- 3 Si considerano imprenditori agricoli** le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 41 **Gestione**

La gestione del mercato potrà essere assunta direttamente dal Comune ovvero affidata in gestione ad organizzazioni agricole più rappresentative nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), associazioni, società o cooperative anche raggruppati in ATI di imprenditori agricoli o con altri partenariati come consorzio di tutela, Gal associazioni (Slow food, Strada del vino, Strada dei sapori, ecc) nonché in subordinate ad imprese qualificate da selezionare con apposito bando pubblico.

Nelle more della predisposizione del bando, in via transitoria sono possibili ipotesi di collaborazione pubbliche e private per la gestione del mercato.

Art. 42 **Data e luogo di mercato**

Il mercato si svolge tutti i giorni di sabato, dalle ore 7,30 alle ore 14,00.

Art.43 **Ripartizione**

Nell'ambito del mercato sono ammesse le seguenti specializzazioni merceologiche:

Orticoltura e frutta fresca
Orticoltura e frutticoltura trasformata
Produzioni zootecniche bovini
Produzioni zootecniche altri animali
Produzioni biologiche

Art. 44 **Modalità di accreditamento delle aziende agricole e regionali per partecipare al mercato**

Requisito indispensabile per la concessione del posteggio all'interno del mercato è l'iscrizione all'Albo delle Imprese Accreditate, tenuto dalla SOAT territorialmente competente.

Le istanze di accreditamento vanno inoltrate, dal titolare dell'azienda, alla Sezione Operativa di Assistenza Tecnica presente nel proprio territorio di appartenenza, utilizzando l'apposito specifico modello. Il predetto Servizio, disporrà l'iscrizione all' "Albo delle Imprese Accreditate" ed il relativo tesserino identificativo. La validità della certificazione di accreditamento ha la durata di tre anni. Eventuali variazioni aziendali dovranno essere comunicate tempestivamente alla SOAT di appartenenza, che provvederà ad aggiornare la relativa scheda.

I partecipanti potranno essere:

- produttori singoli o in associazione temporanea;
- associazione di produttori;
- consorzi di produttori;
- strutture associative ed organizzazioni di categoria;
- operatori dell'agro-alimentare;
- associazioni enogastronomiche.

L'attività di vendita sarà consentita solo ad imprenditori "accreditati" dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano, imprese di cui all'art.8 della Legge 29/12/1993 n.580, o dichiarazione del regime di esonero ai sensi del Decreto Legge n.262 del 3.10.2006.

Art. 45

Selezione dei produttori – Prodotti, Supporti ed Attività Accessorie

La selezione dei produttori avverrà con le procedure di cui all'art.6 del presente Regolamento.

La Commissione di cui al comma 5 del suddetto art.6 sarà integrata da un esperto in materia dipendente dell'Assessorato all'Agricoltura.

La selezione avverrà fra le imprese accreditate di cui all'art. precedente e con vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

La selezione dei prodotti sarà specificatamente indicata nel bando, saranno ammessi prioritariamente prodotti tradizionali, locali e a Km 0.

Supporti ed attività accessorie:

All'interno del "Mercato" potrà essere istituito un punto informativo, al quale i cittadini possano fare riferimento. Inoltre, si potranno organizzare delle attività collaterali, come da esempio momenti di educazione al gusto, presentazione di libri, incontri, ecc., al fine di far conoscere al grande pubblico e ai giovani le attività del progetto, favorirne, così, gli sviluppi. Grande attenzione potrà essere riservata ad eventuali "Mercati tematici", quali: "latte e derivati", "vino ed olio", ecc.

Sarà possibile anche realizzare gemellaggi con altri mercati, in modo da creare un interscambio fra le varie aree produttive siciliane.

Art.46

Obblighi del Concessionario

Il Concessionario oltre agli obblighi di cui all'art.29 del presente regolamento, è tenuto a:

a) **all'interno del mercato, i produttori possono vendere prodotti agricoli freschi, nonché manipolati, conservati, trasformati, valorizzati, provenienti esclusivamente dalla propria azienda ai sensi dell'art.40 punto 2 del presente regolamento;**

b) tenere bene esposti, in una logica di trasparenza, il prezzo singolo su ogni prodotto il quale dovrà essere inferiore di almeno il 30% a parità di qualità, di quello indicato settimanalmente dall'Osservatorio Prezzi

determinato, tenendo conto dell'andamento dei prezzi al dettaglio praticati nella Grande Distribuzione Organizzata nel contesto di riferimento e rilevata in almeno tre punti vendita del Comune di Trapani;

c) esporre il prodotto, in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (minimo 70 centimetri), pulito e senza residui (polvere, terra, resti di lavorazione), la presentazione del prodotto può essere corredata da elementi naturali (foglie, ecc.), cestini artigianali, cesti in vimini, cassette personalizzate che arricchiscono l'aspetto complessivo della presentazione;

d) osservare le norme vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento;

e) effettuare la vendita ai sensi della Legge 5.8.1981 n.441 (peso netto):

f) comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza;

g) esporre sul banco di vendita, un cartello delle dimensioni di cm. 25X50 indicante: il comune di appartenenza, il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola, il numero del posteggio;

Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del Reg: CEE 2092/91, devono esporre od esibire l'attestazione della certificazione biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

Art.47

Divieti

Oltre ai divieti di cui all'art. 32 del presente regolamento, nell'ambito del mercato è altresì proibito:

- lo svolgimento del commercio itinerante nel raggio di cinquanta metri dal mercato per motivi di pubblico interesse, fondati sull'ordine pubblico e per motivi di viabilità;

- porre in vendita prodotti agricoli acquistati da mercati ortofrutticoli e da altre aziende sia agricole che commerciali, artigianali e industriali.

Art. 48

Attrezzature

Nell'ambito dei posteggi agli assegnatari può essere consentita, previa autorizzazione da parte dell'autorità comunale, l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro con diretta pertinenza al settore merceologico in cui operano.

Art. 49

Rappresentanza

Alla vendita del proprio prodotto dovrà assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, o suo familiare partecipante all'impresa agricola, ovvero da suoi dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, regolarmente assunti.

Art. 50

Merce al Mercato

L'introduzione e la permanenza delle merce al mercato non implica in nessun caso responsabilità a carico del Comune.

Art. 50 Bis

La Giunta Comunale, per particolari esigenze, sentita la Commissione del Mercato (art.19), potrà modificare giorno e orario del mercato, fissati dal precedente art. 42.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale per il Commercio (art.12) può autorizzare lo svolgimento delle attività del mercato contadino in più giornate settimanali anche consecutive.

Art. 51
Sanzioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 53 del presente regolamento:

All'imprenditore agricolo, che non sia in grado di poter dimostrare la provenienza dei prodotti dalla propria azienda e/o, nei limiti previsti dalla "Legge di Ordinamento in agricoltura" da aziende ubicate nel territorio regionale, viene escluso dal diritto di partecipazione a tutti i mercati degli agricoltori della Regione Siciliana.

Capo 7

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52
Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo circa il rispetto delle norme igienico-sanitario è esercitata dall' ASP e dal Corpo di Polizia.
2. Al Comando di Polizia Locale spetta il controllo, conformemente ai propri compiti istituzionali, circa il regolare svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.
3. Il Comando di Polizia Locale con personale del nucleo di Polizia Amministrativa, sarà addetto alla gestione del mercato per il sorteggio e la rilevazione delle presenze. Tale nucleo avrà l'onere di controllare la corretta collocazione degli operatori nei posteggi loro assegnati e l'osservazione degli obblighi a carico degli assegnatari dei posteggi così come individuati dal presente Regolamento, nonché l'effettiva presenza di ciascuna azienda titolare di posteggio, e di segnalare le eventuali difformità ai competenti Uffici per i provvedimenti conseguenziali.

Art. 53
Sanzioni

1. Si applica, in materia di sanzioni amministrative, l'art.20 della L.R. n.18/95 e ss.mm.ii., come modificato ed integrato dalla L.R. n.2/96 e ss.mm.ii..
2. Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii..
3. Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla L.R. n.18/95 e ss.mm.ii. o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
4. In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell'anno solare), l'ufficio comunale competente trasmetterà all'operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dalla Polizia Locale, che provvederà altresì alla successiva restituzione del titolo all'interessato al termine del periodo; in entrambi i casi il Comando di Polizia Locale informerà l'ufficio amministrativo competente.
5. A fronte di ulteriori reiterazioni, l'ufficio comunale competente procederà, ai sensi degli art. 3 c.2 ed art.14 c.3 L.R. n.18/95 e ss.mm.ii., alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e

alla conseguente revoca dell'autorizzazione. La Polizia Locale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all'ufficio amministrativo competente.

Art. 54

Norme e disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti e altri atti in contrasto.

LEGENDA AREE PUBBLICHE

N.	Ubicazione	Tipologia CHIOSCO
1	Piazza Cimitero	Fiori
2	Piazza Cimitero	Fiori
3	Piazza Cimitero	Fiori
4	Piazza Cimitero	Alimentari
5	Piazza Umberto I	Prodotti Tipici del Trapanese
6	Piazza Umberto I	Alimentari
7	Corso P.S. Mattarella	Giornali e Riviste
8	Corso P.S. Mattarella	Giornali e Riviste
9	Via Archi, ang Via Messina	Ortofrutta
10	Piazza XXI Aprile	Giornali e Riviste
11	Piazza G.G. Ciaccio Montalto	Alimentari
12	Interno Villa Comunale	Alimentari
13	Largo Tardia, Corso Italia	Giornali e Riviste
14	Via Michele Amari	Giornali e Riviste
15	Piazza Vitt. Emanuele	Ristorazione Tip.A - Tip. B
16	Via XXX Gennaio, ang Via Mercè	Giornali e Riviste
17	Viale Regione Siciliana	Giornali e Riviste
18	Via P. Abate ang. Viale Reg.	Prodotti Tipici del Trapanese
19	Piazza Sofocle ang. Via Aristofane	Giornali e Riviste
20	Viale Duca D'Aosta	Ristorazione Tip.A
21	Via C.A. Pepoli	Prodotti Tipici del Trapanese
22	Via Valderice ang. provveditorato	Ortofrutta
23	Via Livatino	Ristorazione Tip.A - Tip. B
24	Viale Marche ang. Via Mascagni	Ortofrutta
25	Via Ten Alberti vicino Palestra	Ristorazione Tip.A - Tip. B
26	Via De Santis ang. Via La Grutta	Ristorazione Tip.A - Tip. B
27	Viale Marche Vicino Campi Gialli	Ristorazione Tip.A - Tip. B
28	Rione Cappuccinelli	Ristorazione Tip.A - Tip. B
29	Via Ten Alberti ang. Via Salemi	vendita prodotti per animali + sgambamento
30	c/o Nuovo Mercato di Villarosina	Ristorazione Tip.A - Tip. B
31	Via F. Sceusa fronte Conservatorio	Ristorazione Tip.A - Tip. B
32	Via Delle Oreadi - VillaRosina	Ortofrutta
33	Parcheggio di Via VillaRosina di fronte Bar Bay Luna	Fiori

ATTIVITA' STAGIONALI

N.		
a1	Punto vendita amobibile - FIORI e PIANTE	VIALE REG. ELENA
a2	Punto vendita amobibile - FIORI e PIANTE	VIA TORRE di LIGNY
a3	Punto vendita amobibile - FIORI e PIANTE	VIA TORRE di LIGNY
a4	Punto vendita amobibile - FIORI e PIANTE	PIAZZA G.C. MONTALTO
a5	Punto vendita amobibile - FIORI e PIANTE	VIA PASSO MURA DI TRAMONTANA
a6	Punto vendita amobibile - FIORI e PIANTE	c/o BASTIONE IMPOSSIBILE
a7	Punto vendita amobibile - FIORI e PIANTE	PIAZZA SAN V.ZO DE PAOLI
a8	Punto vendita amobibile - FIORI e PIANTE	VIALE REGIONE SICILIANA
a9	Punto vendita amobibile - FIORI e PIANTE	VIA C.A. PEPOLI

STAND HOBBISTI

N.		
h1	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA
h2	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA
h3	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA
h4	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA
h5	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA
h6	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA
h7	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA
h8	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA
h9	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA
h10	OPERATORI DELL'INGEGNO - HOBBISTI	VIALE DUCA D'AOSTA

MERCATI

"A" MERCATO SETTIMANALE - VIA ILIO
"B" MERCATO ITTICO E AGROALIMENTARE - VIA C. COLOMBO
"C" MERCATO SETTIMANALE DEL CONTADINO - L.mare D. ALIGHIERI
"D" MERCATO ITTICO
"E" MERCATO GIORNALIERO -VIA CIRCE VILLAROSINA
"F" MERCATO SETTIMANALE - VIA B. SARDO VILLAROSINA

LEGENDA AREE PUBBLICHE	
N.	Tipologia
1	Piazza Cimitero
2	Piazza Cimitero
3	Piazza Cimitero
4	Piazza Cimitero
5	Piazza Umberto I
6	Piazza Umberto I
7	Conso P.S. Mattarella
8	Conso P.S. Mattarella
9	Via Arco, ang. Via Messana
10	Piazza XXI Aprile
11	Piazza G.G. Ciccio Montalto
12	Interno Villa Comunale
13	Largo Italia, Corso Italia
14	Via Michele Amari
15	Piazza Vin. Emanuele
16	Via XXV Gennaio, ang. Via Mercè
17	Viale Regione Siciliana
18	Via P. Abate ang. Valle Reg.
19	Piazza Sordani ang. Via Aristofane
20	Viale Duce D'Asola
21	Via C.A. Pappalardo
22	Via Valdesse ang. provveditorato
23	Via Livatino
24	Viale Marche ang. Via Mascagni
25	Via Ten Alberti vicino Palestra
26	Via De Santis ang. Via La Granaia
27	Viale Marche V.le Campi Gialli
28	Rione Cappuccinelli
29	Via Ten Alberti ang. Via Salemi
30	Nuovo Mercato di Villorossa
31	Via F. Scena fronte Conservatorio
32	Via Delle Orsadi - Villorossa
33	fronte Bar Bay Lana

ATTIVITA' STAGIONALI	
1	Punto vendita ambulante - FIORI E PIANTE
2	Punto vendita ambulante - FIORI E PIANTE
3	Punto vendita ambulante - FIORI E PIANTE
4	Punto vendita ambulante - FIORI E PIANTE
5	Punto vendita ambulante - FIORI E PIANTE
6	Punto vendita ambulante - FIORI E PIANTE
7	Punto vendita ambulante - FIORI E PIANTE
8	Punto vendita ambulante - FIORI E PIANTE
9	Punto vendita ambulante - FIORI E PIANTE

STAND HOBBISTI	
1	OPERATORI DELL'INGEGNERO - HOBBISTI
2	OPERATORI DELL'INGEGNERO - HOBBISTI
3	OPERATORI DELL'INGEGNERO - HOBBISTI
4	OPERATORI DELL'INGEGNERO - HOBBISTI
5	OPERATORI DELL'INGEGNERO - HOBBISTI
6	OPERATORI DELL'INGEGNERO - HOBBISTI
7	OPERATORI DELL'INGEGNERO - HOBBISTI
8	OPERATORI DELL'INGEGNERO - HOBBISTI
9	OPERATORI DELL'INGEGNERO - HOBBISTI

MERCATI	
1	MERCATO SETTIMANALE - UMBERTO I
2	MERCATO FORTICO E AGRICOLTURA - VAC. COLOMBO
3	MERCATO SETTIMANALE DEL CONTADINO - L. DI A. GIUGHERI
4	MERCATO SETTIMANALE - VAC. VILAROSSA
5	MERCATO SETTIMANALE - VAC. S. SARDO VILAROSSA


CITTA' DI TRAPANI
 Provincia di Trapani
 Medaglia d'Oro al Valor Civile

SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE
 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE


Planimetria con individuazione delle aree da destinare al commercio

Collaboratori:
 Carlo Campo
 Salvatore Gallo

Il Responsabile SUAP: Dott.ssa Rosaria Montalbano
 Il Dirigente: Arch. Vincenzo Canale



A - Mercato di Piazzale Ilio




Ubicazione: Via Ilio

Superficie complessiva Mq 18000

Posteggi n° 282 + 6 spuntisti

Frequenza: SETTIMANALE

B - Mercato ittico ed agroalimentare




Ubicazione: Via Cristoforo Colombo

Superficie complessiva Mq 2720

Posteggi n° 64

Frequenza: GIORNALIERO

C - Mercato del Contadino




Ubicazione: Lungomare Dante Alighieri

Superficie complessiva Mq 3280

Posteggi n° 35

Frequenza: GIORNALIERO

D - Mercato ittico



Ubicazione: Via Cristoforo Colombo

Superficie complessiva Mq 465

Superficie di vendita Mq 330

Posteggi n° 35

Frequenza: GIORNALIERO

E - Mercato giornaliero di Villa Rosina




Ubicazione: Via Circe

Superficie complessiva Mq 1000

Posteggi n° 12

Frequenza: GIORNALIERO

F - Mercato settimanale di Villa Rosina



Ubicazione: Via Baldassare Sardo

Superficie complessiva Mq 6360

Posteggi n° 100

Frequenza: SETTIMANALE